

PROCEDURA RISTRETTA DI GARA, INDETTA DA INAIL – DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO SPECIFICO DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI DI AUSILIARIATO (CATEGORIA MERCEOLOGICA 2) PER GLI IMMOBILI STRUMENTALI DELL’INAIL ADIBITI A UFFICI E CENTRI SANITARI, NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, INDETTO DA CONSIP S.P.A., PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Come previsto al paragrafo 1.5 del Capitolato d’oneri, al fine di garantire la par condicio di tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara suindicata, si pubblicano di seguito le risposte ai quesiti pervenuti a questa stazione appaltante, rispettando l’anonimato di chi ha inoltrato i quesiti.

QUESITI E CHIARIMENTI RELATIVI AL CAPITOLATO D’ONERI

26) Quesito:

In merito alla risposta del 21.11.2017, si chiede di inviare il file Excel cui si fa riferimento, in quanto nella documentazione inserita a portale è presente solo un file word denominato "Allegato 1 Capitolato Tecnico" in cui NON SONO indicati i prezzi unitari orari a base d’asta per le prestazioni remunerate €/ora (servizio di ausiliariato, servizio di presidio di pulizia, attività integrative, aggiuntive e straordinarie). In particolare si chiede di esplicitare i prezzi unitari orari posti a base d’asta per ogni lotto per il servizio di ausiliariato. In assenza di prezzi unitari orari a base d’asta, si chiede conferma che il ribasso proposto sarà applicato esclusivamente alla quota di maggiorazione per utile e spese generali stabilita nella misura del 28,70%. In attesa di quanto sopra.

Risposta:

Nella precedente risposta si faceva riferimento alle tabelle del file word denominato "Allegato 1 al Capitolato d’Oneri – Capitolato tecnico", documento che viene generato dal sistema sulla base di dati inseriti sulla piattaforma Consip dalla stazione appaltante. Tra i valori riportati in queste tabelle si trova anche, relativamente al Servizio di Ausiliariato, il canone presunto, che si ottiene moltiplicando il prezzo unitario orario medio del servizio con il monte ore (richiesto nel singolo immobile adibito ad ufficio o a centro sanitario) indicato nei file Excel caricati nel Sistema e identificati come "Allegati 1A - Dettagli immobili e quantità".

Per sapere più in generale e in modo preciso ed esaustivo quali sono i prezzi unitari orari di ciascun servizio da prendere a riferimento, sui quali il partecipante alla gara è chiamato ad offrire un ribasso e i limiti al ribasso stesso, occorre leggere il paragrafo 8 (con i suoi tre sottoparagrafi 8.1, 8.2 e 8.3) dell’ "Allegato 2 al Capitolato d’Oneri – Capitolato tecnico integrativo".

In questa risposta ci si limita a ricordare che il paragrafo 8.3 è chiaro nel prevedere che «Il costo della mano d'opera, ribassato in sede di offerta nella modalità di seguito indicata, si utilizza per la determinazione:

- del corrispettivo per il presidio di pulizia;
- del corrispettivo per il servizio di ausiliariato;
- del corrispettivo relativo ad attività programmate Integrative, Aggiuntive e Straordinarie per le sole attività di pulizia per le quali è prevista una remunerazione Euro/ora.

Il costo della manodopera da utilizzare sarà quello ufficiale in vigore nel territorio ove viene effettuata la prestazione, in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più recente pubblicazione al momento della esecuzione del contratto o alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cui si aggiunge un importo pari al 28,70%, afferente alle voci di costo rappresentate dai costi generali (17%) e dall'utile d'impresa (10%), calcolato sul costo della manodopera di cui sopra.

Il ribasso da effettuarsi sul corrispettivo della manodopera si applica esclusivamente al menzionato importo aggiuntivo pari al 28,70% del costo della manodopera (costi generali e utile d'impresa).»

27) Quesito:

Si chiede confermare che il prezzo a base d'asta da considerare per calcolare l'importo della garanzia provvisoria è l' "Importo stimato complessivo a)+b) (IVA esclusa)" della tabella di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato d'Oneri , NON incluso di eventuale proroga. A titolo semplificativo, in caso di partecipazione al solo LOTTO 1, l'importo della garanzia provvisoria, sarà pari ad € 132.000,00, ovvero al 2% di € 6.606.000 (e non € 8.808.000).

Risposta:

Non si conferma.

Il prezzo base da prendere a riferimento per calcolare l'importo della garanzia provvisoria include anche l'eventuale anno di proroga, dovendo trovare applicazione, anche a questo fine, il principio generale stabilito dall'art. 35, comma 4, del codice dei contratti pubblici. Dunque, nell'esempio del lotto 1, posto dal quesito, il 2% andrà calcolato su euro 8.808.000,00 e non su euro 6.606.000,00.

28) Quesito:

Si richiede se la certificazione SA8000 deve essere accreditata oppure va bene anche se il certificato anche se non accreditato è stato rilasciato comunque da un ente accreditato presso accredia come previsto dal bando istitutivo sistema dinamico?

Risposta:

La certificazione SA8000 (la cui produzione, in sede di gara, attribuisce all'offerente un punteggio tecnico tabellare), attestante il rispetto di standard internazionali di responsabilità sociale d'impresa (S.A. è acronimo di Social Accountability), deve essere rilasciata da enti certificatori accreditati dal Social Accountability Accreditation Services (SAAS), autorità statunitense di accreditamento (<http://www.saasaccreditation.org/>).

Accredia non è abilitata ad accreditare gli enti al rilascio della certificazione SA8000; è abilitata ad accreditare gli enti al rilascio di altri tipi di certificazioni.

29) Quesito:

Al punto 9.1.1 Assegnazione dei punteggi tecnici, a pagina 40 del Capitolato d'Oneri, in riferimento ai criteri tabellari, dove per ogni criterio è indicato il documento da allegare come comprova, si chiede cortesemente di confermare che per i criteri J11 - J12 - J14 - J17 - J23 - J-24 - J28 - J29 - J30 - J31 - J32, non debba essere presentata alcuna comprova, non essendo questa indicata nei criteri sopra elencati.

2. In riferimento al criterio tabellare j=15 a pagina 44 del Capitolato d'Oneri, si chiede cortesemente di confermare che per ottenere il punteggio possano essere utilizzati anche contenitori costituiti dal 100% di materiale riciclato, da dimostrare allegando la scheda tecnica/ brochure di tale contenitore. 3. In riferimento ai criteri tabellari j=21, j=22 a pagina 45 del Capitolato d'Oneri, si chiede cortesemente di confermare che sia sufficiente da parte del Fornitore prendere l'impegno, di cui ai punti elencati, di adottare misure formative di almeno 8 ore per almeno il 10% del personale e allegare a comprova un piano di formazione generico. Si chiede inoltre conferma che per "impianti", indicati al criterio j=22, si intendano i macchinari utilizzati per il servizio di pulizia.

Risposta:

Quesito n. 1:

Le modalità di comprova del possesso delle caratteristiche tecniche dei servizi indicate nell' "Offerta Tecnica" sono disciplinate nel par. 6.2 del Capitolato d'Oneri allegato alla lettera d'invito, paragrafo che rinvia all'Appendice 1B al Capitolato d'Oneri per l'istituzione dello SDAPA rinvenibile sul sito www.acquistinretepa.it tra gli atti istitutivi dello SDAPA. Per i criteri j=11, j=12, j=14, j=17, j=23, J=24, J=28, j=29, j=30, j=31 e j=32 l'offerente non deve produrre alcuna documentazione tecnica, ma solo una dichiarazione di impegno (che in alcuni casi sarà verbalizzata nel primo POA) il cui inadempimento, in sede di esecuzione del contratto, determinerà l'applicazione di penali o/e la risoluzione del contratto.

Quesito n. 2:

Si conferma che, relativamente al criterio j=15, consegue il punteggio previsto per l'offerta della relativa specifica tecnica anche chi offre di utilizzare contenitori portarifiuti costituiti da materiale riciclato per una percentuale del 100% del peso complessivo del bene, allegando la scheda tecnica.

Quesito n. 3:

Si conferma che relativamente ai criteri tabellari j=21 e j=22, l'offerente dovrà dichiarare l'impegno e allegare a comprova «la presentazione di piani formativi sintetici dei corsi diretti al personale del Fornitore e agli utenti degli immobili» (ultima pagina dell'Appendice 1B al Capitolato d'Oneri per l'istituzione dello SDAPA).

Quesito n. 4:

Si conferma che in riferimento al criterio j=22, per "impianti" si intendono i macchinari utilizzati per il servizio di pulizia.

30) Quesito:

Nel DGUE da Voi fornito, nella Parte II manca la sezione D, riferita al subappalto.

Risposta:

Come è stato comunicato a tutti gli operatori economici invitati alla presente procedura e come risulta dall' "errata corrige 3 - 4" pubblicato sulla piattaforma www.acquistinretepa.it e sul sito www.inail.it, a causa di un errore nell'elaborazione dell' "Allegato 3 al Capitolato d'Oneri", il DGUE ivi contenuto non riporta, nella parte II, la sezione D da compilare nel caso di ricorso al subappalto. Pertanto, il citato Allegato 3 è stato integralmente sostituito dall' "Allegato 3 Bis al Capitolato d'Oneri - DGUE", fermo restando che il DGUE, di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, che il concorrente deve compilare, è comunque rinvenibile all'indirizzo <https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it>

Si conferma, dunque, che, in caso di ricorso al subappalto:

1) la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione generata automaticamente dal Sistema deve contenere anche l'informazione sul ricorso al subappalto e l'offerente dovrà indicare, alla luce di quanto previsto dall'art. 105, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, la terna dei subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea (identificata dai CPV precisati nel bando istitutivo) specificando in particolare: la ragione sociale, la P.Iva, il Codice Fiscale, la sede legale di ogni subappaltatore.

2) è richiesta la compilazione della sezione D del DGUE. Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del codice dei contratti pubblici, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Inoltre, il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

a) DGUE a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI;

b) PassOE del subappaltatore.

31) Quesito:

In merito al pagamento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00 dovuta per singolo lotto di partecipazione, nel caso di partecipazione a TRE lotti di gara, si chiede di confermare che è possibile utilizzare un unico Modello F232 e che nel campo "12.DESCRIZIONE"verrà specificato il numero dei singoli lotti per i quali si presenta offerta (es. Lotti 1-4-5)3. L'importo complessivo versato è € 48,00, pari alla somma delle imposte di bollo dovute per singolo lotto.

Risposta:

Si conferma che per assolvere l'imposta di bollo, se si partecipa a più lotti, si può utilizzare un unico Modello F23, indicando nel campo 12 sia col numero di identificazione sia mediante la descrizione della Regione, Provincia o Direzione Generale cui afferisce il lotto, i lotti per i quali si partecipa, con una dizione di questo tenore: "Imposta di bollo

– Appalto specifico indetto da Inail per l'affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliario nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni – Partecipazione al lotto n..... regione/provincia..... o Direzione generale....., al lotto n. regione/provincia e al lotto n..... regione/provincia]”.

Quanto all'ammontare dell'imposta, si rammenta che la normativa sull'imposta di bollo prevede il pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 sui documenti dell'offerta economica ogni quattro facciate e che per ogni lotto deve essere presentata una distinta offerta economica.

32) Quesito:

In merito all'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali", è stato risposto che necessita delle categorie 4 e 5. Siamo a chiedere come mai non sia stata inclusa anche la "categoria 8 - Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi", che è la categoria più comune ed idonea per le imprese di pulizie, categoria prevista all'albo che serve proprio a far fronte allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle SA e smaltiti tramite le aziende che svolgono il servizio di pulizia, senza dover essere iscritta alle categorie 1, 4 e 5 che prevedono l'obbligo di iscrizione all'albo degli autotrasportatori, e quindi un settore diverso da quello delle imprese di pulizie. Siamo a chiedere di rettificare quanto pubblicato e di introdurre anche la categoria 8 che è la più idonea per gli appalti di pulizie con smaltimento rifiuti, onde evitare di limitare notevolmente la concorrenza Anche l'eventuale opzione di ricorrere al subappalto è onerosa in quanto bisognerebbe trovare la TERNA da indicare e produrre la rispettiva documentazione di gara. Anche le altre procedure su SDAPA con smaltimento rifiuti, dopo aver richiesto chiarimenti all'ALBO hanno autorizzato la cat. 8. Si riporta chiarimento pubblicato per AS INDETTO DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - SEDE DI ROMA - Si comunica che in data odierna, sulla base delle richieste di chiarimenti di una Società interessata alla partecipazione all'Appalto specifico ID 1682082, è stato svolto un ulteriore approfondimento, con i competenti uffici dell'Albo gestori ambientali sede di Roma, sulla tematica delle categorie disciplinate all'interno dell'albo stesso. I) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti; Nel rispetto di quanto sopra rappresentato si comunica che ad integrazione delle precedenti richieste di chiarimenti , anche il possesso della certificazione relativa alla categoria 8 dell'albo gestori ambientali , oltre alla 4 e 5, può essere considerata come requisito di partecipazione alla presente procedura di gara Tra l'altro l'Autorità Anticorruzione sostiene che l'iscrizione all' Albo Nazionale dei Gestori Ambientali costituisce un "requisito di esecuzione" e non un "requisito di partecipazione". Nel caso la SA confermasse l'esclusione della cat. 8, si chiede di motivare tale esclusione, e si chiede fin d'ora di fare richiesta congiunta all'anac in merito alla esclusione della cat. 8 dell'Albo per la partecipazione alla presente procedura di gara

Premesso:

che il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti speciali, oggetto dell'appalto che si intende affidare con la presente procedura di gara, si compone delle attività di:

1. fornitura di contenitori ed etichette a norma di legge per le singole tipologie di rifiuti speciali prodotti dalla Stazione Appaltante;
2. raccolta presso la Stazione Appaltante dei rifiuti speciali prodotti;
3. trasporto dei rifiuti speciali tramite l'impiego di personale e automezzi specificatamente autorizzati;
4. conferimento dei rifiuti speciali effettuato obbligatoriamente presso impianti autorizzati allo smaltimento, secondo la normativa vigente, in relazione alla loro specifica natura;
5. trattamento (recupero e/o smaltimento) dei rifiuti speciali effettuato secondo la normativa vigente, in relazione alla specifica natura dei rifiuti;

che "l'intermediario senza detenzione dei rifiuti" è (lo si evince dall'art. 183, comma 1, lett. l), del d.lgs. n. 152/2006, come sostituito dall'art. 10 del d.lgs. n. 205/2010) qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, senza acquisire la materiale disponibilità dei rifiuti;

e che, come chiarito recentemente dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 11/05/2017, n. 2183), *"l'intermediario senza detenzione dei rifiuti" è «soggetto distinto: dal produttore, perché non può evidentemente essere intermediario di sé stesso; dall'incaricato del trasporto, perché questa attività comporta necessariamente la detenzione del rifiuto; dal soggetto che esegue il recupero o lo smaltimento del rifiuto, per le stesse ragioni esposte con riguardo al trasportatore. L'intermediario può invece svolgere tutte le attività materiali e giuridiche finalizzate al trattamento del rifiuto (ad es.: analisi chimiche, imballaggio, etichettatura, verifica dell'idoneità trasportatore e dei mezzi, del tipo di destinazione e del destinatario, della relativa documentazione di accompagnamento ecc.), ed a tal fine fornisce al proprio mandante tutte le informazioni necessarie a che il rifiuto possa essere conferito in conformità delle regole normative e tecniche vigenti.»*

si fatica a comprendere come l'aggiudicatario possa pretendere di eseguire il servizio di raccolta, trasporto, conferimento e trattamento dei rifiuti speciali con la sola iscrizione nella categoria 8 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali riservata agli operatori che svolgono l'attività di «intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi», senza voler subappaltare il servizio di raccolta, trasporto, conferimento e trattamento, come sembrerebbe evincersi dal tenore del quesito.

L'iscrizione alla categoria 4 e alla categoria 5 del citato Albo Nazionale, fino a prova del contrario, sembra imprescindibile in capo all'aggiudicatario dell'appalto o, in alternativa, in capo al subappaltatore, come precisato nel chiarimento citato nella richiesta di chiarimento.

Ciò nondimeno, in questa sede, che è quella dei chiarimenti interpretativi degli atti di gara (piuttosto che della normativa vigente), ci si limita a rappresentare, da un lato, che questa stazione appaltante richiede il possesso delle necessarie iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, senza specificare in modo vincolante quali sono le categorie idonee nell'ambito dello stesso Albo; dall'altro, che ritiene, per il momento, riservandosi di approfondire meglio la questione nella fase successiva all'aggiudicazione della gara, che le iscrizioni, che il fornitore aggiudicatario o il subappaltatore dovrà possedere, sono alle categorie 4 e 5 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'articolo 212 del d.lgs. n. 152/2006; e, dall'altro ancora, che le iscrizioni sono necessarie non già ai fini della partecipazione alla gara, bensì ai fini dell'esecuzione del contratto e, che, dunque, soltanto in sede contrattuale si procederà ad accertare la legittimità dell'iscrizione ad una categoria dell'Albo piuttosto che ad un'altra. Tenendo presente quest'ultimo punto di vista, l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto di appalto, assumendosene la responsabilità, potrà ben provare che l'iscrizione alla categoria 8 assicura il pieno rispetto della legislazione vigente e degli atti di gara, eseguendo il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali senza ricorrere al subappalto.

33) Quesito:

Con riferimento all'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali, in considerazione della tipologia di servizio (dove l'incidenza della manodopera è inferiore al 50% del valore), si chiede conferma che per i lotti in cui la percentuale di incidenza del valore economico sia inferiore alla soglia del 2% rispetto a valore complessivo del servizio, possa trovare applicazione l'art. 105, co. 2 del Dlgs 50/2006 e s.m.i. (subaffidamento) e che dunque, non sia necessario ricorrere all'istituto del subappalto.

Risposta:

Si conferma che l'aggiudicatario potrà, senza ricorrere al subappalto, affidare ad altro operatore economico il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti speciali se la relativa attività è di valore non superiore al 2% dell'importo a base d'asta del singolo lotto di riferimento ovvero di importo non superiore a euro 100.000,00 e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale non è superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare relativo al singolo lotto (art. 105, comma 2, codice dei contratti pubblici).

34) Quesito:

Visti i numerosi chiarimenti pubblicati, si chiede il posticipo della scadenza della gara.

Risposta:

Non si rinvergono motivi per disporre la posticipazione del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, che rimane fissato al 15 dicembre 2017 alle ore 12 a.m.

35) Quesito:

Nel Capitolato d'oneri paragrafo 2.2 - valore stimato dell'appalto e suddivisione in lotti (Allegato Estratto capitolato d'Oneri) sono riportati da codesto spett.le Ente i valori stimati dei singoli lotti costituenti l'appalto. nello specifico nel lotto 10 - lazio sono stimati 4.964.000 euro importo a canone + € 433.000 importo extra canone per un totale di € 5.407.000 soggetti a ribasso. La sommatoria degli importi a base d'asta sia

per le attività a canone che per quelle extra canone contenute nell'allegato 1 al capitolato d'oneri Capitolato Tecnico Lotto 10 - Dati di Lotto - non coincide con quanto contenuto nel già citato Capitolato d'oneri paragrafo 2.2 (Allegato Calcoli Base d'asta) Si chiede di chiarire tale incongruenza al fine della corretta presentazione dell'offerta.

Risposta:

Con l' "Errata corrige 3 - 4" comunicato singolarmente a tutti gli operatori economici invitati e pubblicato nella documentazione di gara sia sulla piattaforma www.acquistinretepa.it sia sul sito Inail, alla pagina 509 dell' "Allegato 1 al Capitolato d'oneri - Capitolato tecnico generato dal sistema" l'importo di euro 259.000,00 relativo al canone indicato alla voce "Servizio di pulizia, Attività ordinarie, canone presunto" è stato sostituito dal seguente importo:

euro 2.590.000,00

36) Quesito:

Nel foglio sup.att.integrative: per le attività €/ora viene richiesta la Detersione e disinfezione sanitari, pareti circostanti e arredi da eseguirsi nell'Area 3 con frequenza G/2. Si chiede di chiarire: 1. Come sia possibile applicare uno sconto in percentuale sull'attività integrativa espressa in €/ora in assenza del prezzo a base d'asta da ribassare. Infatti nel Allegato 1 Capitolato Tecnico il dato è assente. Si allega estrapolazione del file Infine, avendo sommato le attività integrative e le attività aggiuntive in un'unica base d'asta pari a € 194.000 nel triennio, si chiede di conoscere la scomposizione della stessa.

Risposta:

L'attività di Detersione e disinfezione dei sanitari, delle pareti circostanti e degli arredi, da eseguirsi nell'Area 3, è remunerata non col criterio dell'€/ora, ma col criterio dell'€/mq, e il relativo prezzo, su cui il concorrente è chiamato ad offrire il ribasso, è indicato nell' "Allegato 1 al Capitolato d'Oneri - Capitolato tecnico generato dal sistema".

La gara è stata indetta da questa stazione appaltante nell'ambito del SDAPA-Consip in modo che i concorrenti non abbiano contezza di una ipotetica base d'asta triennale dell'insieme delle sole attività integrative e aggiuntive richiesta nel quesito. I concorrenti che si sono abilitati sul SDAPA hanno accettato anche questa condizione della gara.

37) Quesito:

Lotto 10 - Allegato 1a Dettaglio Immobili : Nel foglio sup.att.aggiuntive: per le attività €/ora sono indicate le attività di presidio che devono essere garantite presso gli edifici oggetto dell'appalto per 6.864 ore triennali e per le attività €/mq è richiesta la "Detersione superfici vetrose esterne delle finestre e delle vetrate continue accessibili solamente con ponteggi e/o autoscale (il prezzo non comprende il nolo dei ponteggi e/o autoscale)". Si chiede di chiarire: 1. Come sia possibile procedere alla presentazione di uno sconto in percentuale da applicare ad un prezzo €/ora per le attività di presidio, in assenza dello stesso dall'Allegato 1 Capitolato Tecnico che si allega. Inoltre seppur in un chiarimento codesto spettabile Ente dichiara ai Concorrenti di fare riferimento all'Allegato 2 al Capitolato d'Oneri Capitolato Tecnico Integrativo - par.8.3 dove viene puntualizzato che "Il costo della manodopera da utilizzare sarà quello ufficiale in vigore nel territorio ove viene effettuata la prestazione, in ottemperanza alla contrattazione

collettiva di più recente pubblicazione al momento della esecuzione del contratto o alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cui si aggiunge un importo pari al 28,70%, afferente alle voci di costo rappresentate dai costi generali (17%) e dall'utile d'impresa (10%), calcolato sul costo della manodopera di cui sopra. Il ribasso da effettuarsi sul corrispettivo della manodopera si applica esclusivamente al menzionato importo aggiuntivo pari al 28,70% del costo della manodopera (costi generali e utile d'impresa).", non si comprende quale sia il livello contrattuale preso a riferimento da codesto spettabile ente (es. 2°, 3° o 4° livello) per la costruzione della base d'asta (Allegato 1). 2. E' corretta l'interpretazione secondo la quale lo sconto in % che il concorrente presenterà per la pulizia attività aggiuntive €/mq. è da applicarsi alla unica voce prevista da codesto spettabile Ente nell' Allegato 1a Dettaglio Immobili - foglio sup.att.aggiuntive ossia la Detersione superfici vetrose esterne delle finestre e delle vetrate continue accessibili solamente con ponteggi e/o autoscale (il prezzo non comprende il nolo dei ponteggi e/o autoscale) ad esclusione di tutte le altre inserite nell' Allegato 1 Capitolato Tecnico come ad es. Aspirazione intercapedine pavimenti flottanti?

Risposta:

I prezzi dei servizi, sui quali i concorrenti sono chiamati ad offrire un ribasso, sono individuati con diversi criteri che sono definiti al paragrafo 8 dell' "Allegato 2 al Capitolato d'Oneri – Capitolato tecnico integrativo".

Limitandosi alle sole questioni sollevate nei quesiti, ai quali si risponde contestualmente, vi sono alcune attività remunerate in base al criterio €/ora ed altre attività che sono remunerate in base al criterio €/mq.

I prezzi delle prime sono individuate *per relationem*, facendo riferimento alla contrattazione collettiva di più recente pubblicazione al momento della esecuzione del contratto o alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cui si aggiunge un importo pari al 28,70%, afferente alle voci di costo rappresentate dai costi generali (17%) e dall'utile d'impresa (10%), calcolato sul costo della manodopera di cui sopra. E il ribasso da effettuarsi sul corrispettivo della manodopera si applica esclusivamente al menzionato importo aggiuntivo pari al 28,70% del costo della manodopera (costi generali e utile d'impresa).

I prezzi delle seconde, che costituiscono le basi d'asta su cui i concorrenti sono chiamati ad offrire un ribasso, sono stati direttamente indicati dalla stazione appaltante nell' "Allegato 1 al Capitolato d'Oneri – Capitolato tecnico generato da sistema". I concorrenti possono offrire ribassi distinti per ciascun tipo di attività remunerata secondo il criterio €/mq. Negli esempi proposti dal quesito, dunque, potranno essere offerti ribassi diversi per l'attività di Detersione superfici vetrose esterne delle finestre e delle vetrate e per l'attività di Aspirazione intercapedine pavimenti flottanti.